

ALLEGATO "C" AL N. 13.454 DI RACC.

STATUTO

AZIENDA TRASPORTI PER L'AREA METROPOLITANA S.p.A,
IN FORMA ABBREVIATA ATAM S.p.A.

Art. 1 - La società denominata "AZIENDA TRASPORTI PER L'AREA METROPOLITANA S.P.A." o, in forma abbreviata, "ATAM S.P.A." è una società per azioni di diritto privato a partecipazione integralmente pubblica, per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica ed è pertanto soggetta alle relative disposizioni.

Art. 2 - La Società ha sede legale nel Comune di Reggio Calabria, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

L'Assemblea della società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, sia amministrativi, sia di rappresentanza.

Art. 3 - La Società ha per oggetto l'esercizio diretto dell'attività inerente all'organizzazione e alla gestione della mobilità nelle aree metropolitane, urbane ed extraurbane del trasporto di persone.

La Società potrà svolgere attività complementari o strumentali al servizio principale ed in particolare effettuare vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici.

La Società potrà progettare e gestire servizi di mobilità complementari al trasporto pubblico locale, fra cui quelli volti a promuovere i trasporti di persone secondo i modelli del "car sharing", "car pooling", "bike sharing" e simili.

La Società potrà fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo dei trasporti, organizzazione e gestione dei servizi relativi alla viabilità quali rimozione auto, parcheggi, gestione semafori, impianti di manutenzione e di riparazione; potrà svolgere servizi di noleggio e granturismo, servizi di trasporto marittimo, servizi di pubblicità sui mezzi e sugli impianti fissi, gestione delle autostazioni e dei servizi ausiliari della mobilità.

La Società potrà compiere le operazioni riconosciute utili dall'Organo Amministrativo, per il conseguimento dell'oggetto sociale. La Società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione dell'ATAM e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi della azienda originaria.

La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti, sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

Tali atti dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta Comunale, con deliberazione da adottarsi su proposta del Dirigente preposto al controllo delle società partecipate, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle società non quotate partecipate dal Co-

mune di Reggio Calabria per tempo vigente, in atto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 10 agosto 2018, vincolante per ATAM SPA.

La società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le Amministrazioni pubbliche, le Università, nonché con gli altri enti pubblici e privati, con i quali potrà stipulare apposite convenzioni.

Art. 4 - Il domicilio dei soci per quanto concerne i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5 - II termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2051 e può essere prorogato nei modi di Legge.

Art. 6 - Il capitale della società è di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00), diviso in 80.000,00 (ottantamila/00) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna.

Art. 7 - L'ATAM S.p.A. è una società a partecipazione esclusivamente pubblica, partecipata dal Comune di Reggio Calabria che detiene il 62,5% (sessantadue virgola cinque per cento) del capitale sociale; e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che detiene il 37,5% (trentasette virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Al capitale sociale potranno partecipare, previa delibera dell'Assemblea straordinaria, gli enti locali ed altre pubbliche amministrazioni, nonché soggetti da loro partecipati purché a capitale interamente pubblico, ferma restando la titolarità di azioni in capo al Comune di Reggio Calabria, nella misura minima pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Nel caso di partecipazione di altri enti pubblici, gli stessi potranno cedere le proprie azioni solo agli altri soci e/o ad altri enti pubblici e la società dovrà mantenere la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale. Il socio che abbia contrattualmente formalizzato la propria determinazione di trasferire ad altri soci o a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni, diritti di opzione in caso di aumento di capitale o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, deve offrirli contemporaneamente in prelazione a tutti gli altri soci, inviando l'offerta per conoscenza anche alla società.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. Scaduto tale termine, l'Organo amministrativo renderà edotti gli altri soci, che potranno esercitare pro quota, anche sulle azioni non collocate, il diritto di prelazione entro ulteriori 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

Art. 8 - Le azioni sono nominative e sono alienabili secondo le modalità e i termini di cui al precedente art.7. Eventuali cessioni poste in essere al di fuori di dette previsioni sono inefficaci nei confronti della società.

Art. 9 - I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 11 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 12 - Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede della società, purché nel territorio comunale, a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal socio e iscritto su libro soci.

La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora per l'adunanza di prima e di seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano depositato nello stesso termine le azioni presso la sede sociale.

Art. 13 - L'Assemblea è convocata quando l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno o quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; potrà essere convocata entro il termine massimo di 6 (sei) mesi qualora particolari circostanze lo richiedano.

Art. 14 - I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soggetti. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, mediante semplice delega in calce alla scheda di ammissione.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 5 (cinque) soci. Gli Amministratori e i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 15 - L'Assemblea è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste agli artt. 2368 e 2369 cod. civ.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e - in sua assenza - da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario scelto tra i dipendenti della Società.

Il verbale di Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 17 - Compete al Presidente dell'assemblea l'accertamento della regolarità di costituzione dell'Assemblea, la direzione della discussione, la determinazione delle modalità per le vo-

tazioni.

Art. 18 - L'Assemblea, nel caso in cui le azioni siano detenute totalmente dal Comune di Reggio Calabria, non provvede alla nomina degli amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, né alla loro revoca, essendo tali nomine e la conseguente possibilità di revoca, di competenza esclusiva del Comune e quindi del Sindaco.

Art. 19 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico la cui nomina è riservata al Comune di Reggio Calabria, che vi provvede con atto sindacale, tenendo presenti le incompatibilità, i casi di ineleggibilità e i divieti nascenti dalle leggi in vigore.

In caso di partecipazione di altri Enti Pubblici al capitale sociale, l'Assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti Competente. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, i 2/3 (due terzi) dei componenti sono nominati dal Sindaco del Comune di Reggio Calabria.

In tal caso, la facoltà di nomina del Presidente del CdA spetta al Sindaco del Comune di Reggio Calabria. E' prevista l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può, eventualmente, eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente la cui carica stessa viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente, in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Gli Amministratori così nominati possono essere revocati soltanto dagli Enti che li hanno nominati.

L'amministratore revocato ai sensi degli artt. 2458 e 2459 c.c. non può invocare l'applicazione dell'art. 2383 comma terzo c.c. In caso di revoca di uno o più amministratori gli altri restano in carica se il provvedimento di revoca contiene anche la contestuale nomina dei nuovi amministratori. Gli amministratori possono scadere anche in tempi diversi.

La durata in carica degli amministratori è fissata con il provvedimento di nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

L'organo amministrativo può compiere tutti gli atti idonei al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo componente, salva l'attribuzione al Presidente se autorizzata dall'Assemblea. Gli Amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Nella scelta degli Amministratori di ATAM è assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di 1/3 (un terzo), da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Nel caso di organo collegiale la nomina deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 120/2011. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 20 - All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate per ragioni del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato all'atto della nomina.

E' esclusa la possibilità di riconoscere ai componenti dell'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati successivamente alla relativa nomina e trattamenti di fine mandato.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è inviata dal Presidente a mezzo pec da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere trasmessa almeno due giorni prima. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti degli Amministratori presenti. Le deliberazioni, anche in presenza di Amministratore Unico, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario, o dall'Amministratore Unico.

Art. 22 - La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione. L'Amministratore Unico, o il Presidente, inoltre rappresentano la società in giudizio.

Art. 23 - L'Organo amministrativo può nominare il Direttore Generale, ove tale figura sia prevista dalla pianta organica della società, sulla base dei requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. 20 dicembre 1991 n. 448, e su quelli fissati dall'apposito bando di selezione.

Il Direttore Generale, ove nominato, ha il compito di mettere in esecuzione le decisioni dell'organo amministrativo e controllarne la puntuale esecuzione.

Svolge altresì i compiti e le funzioni affidatigli dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 ultimo comma codice civile che restano in carica tre esercizi sociali e la scadenza coincide con l'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio in cui si chiude il periodo di carica.

La nomina dei Sindaci e del revisore legale esterno è riservata al Comune di Reggio Calabria, che vi provvede con atto sindacale; con il medesimo atto viene stabilita la retribuzione annuale dei Sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In caso di più soci, il Comune di Reggio Calabria provvede, nei termini di cui al comma precedente, alla nomina di due Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e dei due sindaci supplenti, mentre il terzo sindaco effettivo è designato dai soci di minoranza, previa intesa tra essi. Il controllo sulla corretta amministrazione, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, è demandato al Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è demandata ad un revisore legale esterno, che può essere una persona fisica o una società di revisione.

Art. 25 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 - L'Amministratore Unico, o gli Amministratori, deve redigere il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea, entro i termini di legge. Redige altresì il bilancio preventivo sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Art. 27 - Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'assemblea, vengono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute.

Art. 28 - La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea che delibera con le maggioranze prescritte per le assemblee straordinarie.

Art. 29 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra essi e la società che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere rivolta ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede legale della società. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

F.ti Ezio PRIVITERA - Giovanni PUTORTI' Notaio (L.S.)